



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

Numero 19 del 12 novembre 2015

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ **Art Bonus** (p. 2)
- ❖ **Digitalizzazione** (p. 2)
- ❖ **Consulenze d'ufficio** (p. 3)
- ❖ **Dichiarazione Iva** (p. 3)
- ❖ **Rimborsi chilometrici** (p. 4)
- ❖ **Privacy** (p. 4)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ **Dall'agenzia entrate nuovi chiarimenti in tema di rimborsi iva annuali e trimestrali** (p. 5)
- ❖ **Chiarita la nuova tassazione delle agroenergie** (p. 7)
- ❖ **Innalzate le soglie penali degli omessi versamenti di iva e ritenute** (p.8)
- ❖ **Nuove regole per le rateazioni concesse dal 22 ottobre 2015** (p. 9)
- ❖ **Istanza per la riammissione dei piani di rateazioni decaduti nell'ultimo biennio entro il 21 novembre 2015** (p. 11)
- ❖ **Comunicazioni agenzia delle entrate per omesse dichiarazioni 2014** (p. 11)
- ❖ **Correggibili on line gli errori in F24** (p. 12)

APPROFONDIMENTI

- ❖ **Gli acconti di imposta per il 2015** (p. 14)

SCADENZIARIO

- ❖ **Principali scadenze dal 16 novembre al 15 dicembre 2015** (p. 17)



NOTIZIE IN SINTESI

2

ART BONUS

Chiarimenti sul credito di imposta per le erogazioni liberali a sostegno di cultura e spettacolo

L'articolo 1, D.L. n.83/2014 ha introdotto un credito di imposta del 65% delle erogazioni effettuate nel 2014 e nel 2015 e del 50% delle erogazioni effettuate nel 2016 in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo. Anche le fondazioni bancarie potranno fruire del bonus fiscale in relazione agli oneri che sostengono per l'esecuzione di progetti di restauro e di valorizzazione di un bene pubblico, sottoposto alla tutela della locale soprintendenza per i beni architettonici, per il paesaggio e per il patrimonio storico ed etnoantropologico. L'Agenzia delle entrate ha inoltre precisato, come il beneficio fiscale spetti anche nel caso in cui le fondazioni non eroghino le somme necessarie per la realizzazione dell'intervento sul bene, ma si obblighino di dare esecuzione ai progetti di restauro e valorizzazione del bene pubblico, facendosi carico, in via esclusiva, dei relativi oneri finanziari e organizzativi.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.87, 15/10/2015)

DIGITALIZZAZIONE

Operativo il credito di imposta per esercizi ricettivi, agenzie di viaggio e tour operator

Il credito di imposta del 30% fino ad un importo massimo di spesa pari a 12.500 euro per la digitalizzazione turistica a favore degli esercizi ricettivi, delle agenzie di viaggio e dei tour operator è ora utilizzabile in compensazione nel modello F24 a fronte della istituzione del codice tributo 6855. In particolare, i contribuenti che hanno visto la loro domanda ammessa sul portale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, per le spese sostenute nel 2014, possono utilizzare sin da subito in compensazione nel modello F24 il credito di imposta, purché l'F24 sia presentato mediante i canali Entratel/Fisconline (non remote banking). Si ricorda che l'ammontare spettante del credito va ripartito in 3 quote annuali di pari importo. Qualora non già fruito, il credito di imposta del 30% per la digitalizzazione è concesso fino alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2016.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento e Risoluzione n.85, 14/10/2015)

Aderente a:



CONSULENZE D'UFFICIO

Il medico dipendente non deve emettere fattura per la consulenza occasionale

In assenza di abitudine, i compensi erogati da una Pubblica Amministrazione ai dipendenti pubblici che rendono consulenze tecniche d'ufficio, non costituiscono oggetto di fatturazione elettronica. Qualora l'attività di consulenza sia prestata in maniera occasionale, i relativi onorari saranno qualificati come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera l), del Tuir. Pertanto, le operazioni sono escluse dal campo di applicazione dell'Iva per carenza del presupposto soggettivo previsto dall'articolo 5, D.P.R. 633/1972. Il medico dipendente, in rapporto esclusivo, dell'Azienda sanitaria, allorché effettui solo in via occasionale prestazioni medico-legali non è obbligato ad aprire la partita Iva né a emettere fattura elettronica.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.88, 19/10/2015)

DICHIARAZIONE IVA

In arrivo PEC che allertano su violazioni legate alla dichiarazione Iva 2015 (anno 2014)

In questi giorni l'Agenzia delle entrate ha inviato 65.000 comunicazioni con cui ha avvisato in anticipo mediante l'invio di lettere agli indirizzi di posta elettronica certificata (Pec) i contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2014 e quelli che hanno presentato la dichiarazione Iva con la compilazione del solo quadro VA. Peraltro, oltre alle mail certificate, le comunicazioni viaggiano per posta ordinaria, in modo da raggiungere anche chi non ha un indirizzo Pec attivo, oppure non registrato nei pubblici elenchi (<https://www.inipec.gov.it/>). In particolare, i contribuenti che non hanno ancora presentato la dichiarazione Iva relativa al periodo d'imposta 2014 possono regolarizzare la propria posizione presentando la dichiarazione entro 90 giorni a partire dal 30 settembre 2015, pagando le sanzioni in misura ridotta. Invece, coloro che hanno presentato la dichiarazione Iva con la compilazione del solo quadro VA possono regolarizzare già da ora gli errori eventualmente commessi e beneficiare così delle sanzioni in misura ridotta in ragione del tempo trascorso, grazie all'istituto del ravvedimento operoso.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento n.137937, 29/10/2015)

Aderente a:



RIMBORSI CHILOMETRICI

La distanza chilometrica per determinare il rimborso del dipendente va calcolata dal posto di lavoro

L'indennità chilometrica, per le missioni fuori comune, è totalmente esente per il tragitto sede/luogo di missione, sempreché, naturalmente, i rimborsi siano in linea con le tabelle Aci che tengono conto del tipo di auto utilizzata e della distanza percorsa. L'eccedenza di rimborso per il tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile. L'Agenzia delle entrate ha ribadito quanto già affermato in numerosi precedenti documenti di prassi, non ritenendo sostenibile la tesi dei lavoratori della compagnia assicuratrice, riportata dall'interpellante. Secondo i dipendenti, infatti, ai fini della disciplina fiscale, andrebbe considerato che il vantaggio del dipendente è "accessorio e fortuito" e occupa un posto di secondo piano rispetto all'interesse prevalente dell'azienda per la trasferta effettuata.

(Agenzia delle Entrate, Risoluzione n.92, 30/10/2015)

PRIVACY

Codice deontologico per il trattamento di dati personali ai fini commerciali

Entrerà in vigore il 1° ottobre 2016 il codice deontologico per i soggetti operanti nelle attività di informazione commerciale. Le disposizioni del Codice deontologico si applicano alle sole informazioni commerciali riferite a persone fisiche ed, in particolare, al trattamento dei dati personali provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque o pubblicamente accessibili da chiunque (c.d. fonti pubbliche), nonché al trattamento avente ad oggetto i dati personali forniti direttamente dagli interessati, effettuato dai soggetti che prestano a terzi servizi, per finalità di informazione commerciale, nel rispetto dei limiti e delle modalità che le normative vigenti stabiliscono per la conoscibilità, utilizzabilità e pubblicità di tali dati. È escluso dall'ambito di applicazione del Codice deontologico il trattamento avente ad oggetto i dati personali raccolti presso soggetti privati diversi dall'interessato.

(Garante Privacy, Deliberazione n.479 del 17/09/2015, G.U. n.238 del 13/10/2015)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

DALL'AGENZIA ENTRATE NUOVI CHIARIMENTI IN TEMA DI RIMBORSI IVA ANNUALI E TRIMESTRALI

5

Con la **circolare n.35/E/2015** l'Agenzia delle entrate fornisce utili indicazioni in merito alla disciplina dei rimborsi Iva contenuta nell'articolo 38-*bis*, D.P.R. 633/72, novellato ad inizio anno dal cosiddetto Decreto Semplificazioni (D.Lgs. n.175/14). L'Agenzia si era già espressa sul tema con la circolare n. 32/2014, emanata in occasione della entrata in vigore della nuova previsione.

I principali chiarimenti, strutturati in forma di domanda/risposta, vengono di seguito rappresentati in forma tabellare per una più agevole comprensione e analisi.

Argomento	Chiarimento
Termini presentazione dichiarazione integrativa per variazione modalità utilizzo del credito (rimborso/compensazione) e mancata apposizione visto di conformità	È sempre possibile presentare la dichiarazione integrativa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo ai sensi del comma 8- <i>bis</i> , articolo 2, D.P.R. 322/1998. Per i rimborsi chiesti prima dell'entrata in vigore delle modifiche (13 dicembre 2014) e non ancora erogati, se il termine di cui al comma 8- <i>bis</i> è già spirato, è possibile fornire autonoma attestazione di un professionista abilitato (si intendono superate sul punto le istruzioni fornite con la circolare n. 32/E/2014 e circolare n. 6/E/2015)
Omessa compilazione della dichiarazione sostitutiva attestante i requisiti di affidabilità e solvibilità	Non si ritiene possibile la presentazione in un momento successivo alla dichiarazione o istanza; tale dichiarazione sostitutiva può essere successivamente presentata solo in presenza di dichiarazione correttiva/integrativa.
Requisiti di affidabilità e solvibilità e cessioni di quote o azioni superiori al 50% del capitale sociale	Le cessioni di quote o azioni superiori al 50% anche nell'ambito dello stesso gruppo determinano l'assenza del requisito <i>ex</i> articolo 38- <i>bis</i> comma 3 lettera b) con la conseguenza che il contribuente sarà tenuto alla prestazione della garanzia ai fini dell'erogazione del rimborso.
Calcolo interessi per ritardato rimborso nel caso di garanzia rappresentata da titoli di Stato	Si conferma che nel modello approvato con provvedimento A.E. 26 giugno 2015 gli interessi relativi al ritardo nella esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata non rilevano ai fini dell'ammontare da garantire.
Modelli TR presentati per anni precedenti al 2015 (che non prevedevano la casella per apporre il visto di conformità)	Le dichiarazioni annuali relative ad anni d'imposta fino al 2014, contenenti l'indicazione dei rimborsi trimestrali già presentati, munite di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa, assolvono alle condizioni di esonero dalla produzione della garanzia previste dal nuovo articolo 38- <i>bis</i> , D.P.R. 633/72 e consentono, pertanto, l'erogazione del rimborso Iva trimestrale senza la presentazione della garanzia.

Aderente a:



<p>Invio di un nuovo modello TR per modificare i dati presenti nel quadro TD</p>	<p>Nel caso in cui l'ufficio, in caso di richiesta di rimborso, non abbia già validato la disposizione di pagamento o nel caso in cui il credito non sia stato già utilizzato in compensazione, è possibile integrare o correggere il modello TR tempestivamente presentato anche per apportare modifiche all'interno del quadro TD (presupposto per ottenere il rimborso, richiesta di esonero dalla presentazione della garanzia o alla sussistenza dei requisiti per accedere all'erogazione prioritaria).</p> <p>La mancata compilazione del campo 3 del rigo TD8 denominato "Esonero garanzia" compilato con il codice "1", non preclude l'erogazione del rimborso senza presentazione della garanzia, in assenza delle condizioni di rischio di cui al comma 4 dell'articolo 38-bis, D.P.R 633/1972. In tal caso, pertanto, non è necessario presentare un nuovo modello TR.</p> <p>In caso di modifica oltre i termini del modello TR presentato tempestivamente, gli interessi decorrono dal giorno 20 del mese successivo alla data di presentazione della nuova istanza.</p>
<p>Richieste di rimborso presentate dai rappresentati fiscali – dichiarazione sostitutiva</p>	<p>In caso di richiesta di rimborso presentata dal rappresentante fiscale, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa alla consistenza patrimoniale del soggetto titolare del credito chiesto a rimborso, deve essere presentata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dal rappresentate fiscale secondo le regole ordinarie nel caso in cui il soggetto titolare del credito sia residente nella UE, o se non residente UE quando vi siano convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza; • negli altri casi secondo la procedura prevista dal comma 4, articolo 3, D.P.R. 445/2000.
<p>Garanzia nei casi di procedure di liquidazione Iva di gruppo</p>	<p>Le disposizioni contenute nell'articolo 38-bis in materia di garanzie, trovano applicazione anche nell'ambito della liquidazione dell'Iva di gruppo, in forza del rinvio al citato articolo contenuto nell'articolo 6, comma 3, D.M. finanze n. 11065/1979. Pertanto, tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 38-bis per l'ottenimento dei rimborsi Iva, compresa la prestazione delle garanzie se dovuta, si applicano anche alle compensazioni nell'ambito dell'Iva di gruppo, nelle medesime forme.</p>

Aderente a:



CHIARITA LA NUOVA TASSAZIONE DELLE AGROENERGIE

Le attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (fotovoltaico e biomasse), per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 423 della Legge n.266/2005 (la Finanziaria per il 2006) si considerano attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, comma 3, cod. civ..

Tali attività, nel rispetto del requisito della prevalenza come delineato dalla circolare n. 32/E/2009, davano, fino a tutto il 2013, diritto a determinare il reddito su base catastale.

L'articolo 22 del D.L. 66/2014, con decorrenza dal periodo di imposta 2014, ha radicalmente modificato il regime fiscale, abrogando la previsione di tassazione su base catastale e introducendo, sulla falsariga di quanto previsto per la maggior parte delle attività connesse agricole, un regime di determinazione del reddito forfettario.

Tale regime doveva entrare in vigore a decorrere dal 2015 ma, per effetto di quanto previsto dal D.L. 192/2014, è stato posticipato al 2016.

Tuttavia, per effetto di quanto previsto dall'articolo 22, comma 1-*bis*, D.L. 66/2014, limitatamente ai periodi di imposta 2014 e 2015, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali produce un reddito agrario entro i seguenti limiti:

- 2.400.000 kWh anno per le biomasse e
- 260.000 kWh anno per il fotovoltaico

mentre l'eccedenza viene tassata applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%.

È data facoltà, tuttavia, di determinare il reddito secondo le regole ordinarie.

A decorrere dal periodo di imposta 2016, il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto il coefficiente di redditività del 25%.

L'Agenzia delle Entrate, con la recente **risoluzione n. 86/E del 15 ottobre 2015** ha offerto alcuni chiarimenti in merito alla corretta determinazione del reddito prodotto da fonti rinnovabili.

In particolare, riprendendo quanto affermato con la precedente circolare n. 32/E/2009, è stato chiarito come, anche per il regime vigente dal 2016, si dovrà aver riguardo al concetto di prevalenza, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 2135, cod. civ..

A tal fine, il parametro di riferimento è quello della circolare n. 32/E/2009 ove viene stabilito che la produzione e la cessione di energia fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli è considerata sempre come produttiva di reddito agrario per la parte generata dai primi 200 Kw di potenza nominale installata.

In ragione di questa ricostruzione logica, dal periodo d'imposta 2016, la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici da parte di imprenditori agricoli sarà automaticamente assoggettata alla tassazione forfettaria soltanto per la parte generata dai primi 200 KW di potenza nominale installata, mentre per l'eccedenza si dovrà avere riguardo al parametro della prevalenza come determinato con la circolare n. 32/E/2009.

In particolare, si ricorda come è rispettata la prevalenza nel caso in cui sia rispettato, alternativamente, uno dei seguenti requisiti:

Aderente a:



- La produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- Il volume d'affari derivante dall'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Il volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
- Entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola.

In caso di rispetto del parametro anche l'ulteriore energia sarà tassata forfettariamente, in caso contrario, si seguiranno le regole ordinarie del reddito d'impresa.

Da ultimo, l'attuale D.D.L. di Stabilità per il 2016 prevede ulteriori modifiche al regime impositivo di cui si darà conto a seguito della conversione in legge di tale provvedimento.

INNALZATE LE SOGLIE PENALI DEGLI OMESSI VERSAMENTI DI IVA E RITENUTE

Il 22 ottobre scorso sono entrate in vigore le disposizioni del titolo primo del D.Lgs. 158/2015 che introducono modifiche al sistema penale tributario (per le modifiche al sistema sanzionatorio amministrativo, invece, occorrerà attendere il 1° gennaio 2017, sempre che la prossima legge di Stabilità in corso di discussione in Parlamento non ne anticipi la decorrenza al 1 gennaio 2016).

Tra le varie disposizioni già in vigore, assumono particolare rilevanza quelle che prevedono un innalzamento degli importi oltre i quali gli omessi versamenti di Iva e di ritenute configurano un reato penale.

In particolare:

- L'omesso versamento Iva resta reato, ma solo al superamento di una soglia di punibilità elevata a più di 250.000 euro (in sostituzione del vecchio limite di 50.000 euro)
- Passa, invece, a più di 150.000 euro (dai vecchi 50.000) la soglia di punibilità per la fattispecie di omesso versamento di ritenute certificate, in relazione alla quale si precisa che le ritenute sono non solo quelle risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, ma anche quelle "dovute sulla base della stessa dichiarazione" (fedelmente presentata).

In relazioni a tali modifiche, in quanto favorevoli al contribuente, trova certamente applicazione il principio del *favor rei* secondo il quale "nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali".

In forza del richiamato principio, quindi, saranno al riparo dal "rischio penale" quelle imprese e quei professionisti che, prima dell'entrata in vigore delle nuove norme (22 ottobre 2015), hanno:

- Omesso di versare ritenute d'acconto per importi superiori ai 50.000 euro, purché inferiori alla nuova soglia di 150.000 euro (articolo 10-bis);
- Non hanno versato l'Iva dovuta per l'anno 2014 se di importo non superiore ai 250.000 euro (articolo 10-ter).

Aderente a:



Di particolare importanza anche la nuova previsione che impatta sulle cause di non punibilità, per la quale:

- Gli omessi versamenti di Iva e di ritenute oltre la soglia di rilevanza penale, non saranno punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, verranno estinti con integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonché del ravvedimento operoso;
- Se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche ai fini della circostanza attenuante correlata al pagamento del debito tributario, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo e la prescrizione è sospesa. Il giudice in questo caso può prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, se lo ritiene necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

Il reato penale per indebite compensazioni

Modifiche rilevanti intervengono anche per quanto riguarda la fattispecie di indebita compensazione di crediti fiscali prevista dall'articolo 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000.

Ferma restando la precedente soglia dei 50.000 euro, al di sopra della quale la indebita compensazione orizzontale di crediti fiscali configura reato penale, il citato decreto di riforma apporta una distinzione tra:

- Crediti non spettanti, per i quali la sanzione prevista resta la reclusione da 6 mesi a 2 anni;
- Crediti inesistenti, per i quali la sanzione prevista sale da 18 mesi a 6 anni.

In questo ambito particolare attenzione va posta alla disposizione riguardante le cause di non punibilità in precedenza descritte: solo le ipotesi di utilizzo di credito non spettanti (e non anche quelle riferite a crediti inesistenti) saranno considerate non punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, verranno estinti con integrale pagamento degli importi dovuti.

NUOVE REGOLE PER LE RATEAZIONI CONCESSE DAL 22 OTTOBRE 2015

Con l'articolo 10, D.Lgs. 159/2015 sono state apportate modificazioni all'articolo 19, D.P.R. 602/1973 che regola le richieste di dilazione dei ruoli presentate all'agente della riscossione. Per quanto riguarda le istanze di rateazione presentate a decorrere dal 22 ottobre 2015, la decadenza si verificherà non più a seguito del mancato pagamento di 8 rate non consecutive ma di 5 rate e sarà sempre possibile richiedere l'ammissione ad un nuovo piano di rateazione.

Le istanze di rateazione presentate dal 22 ottobre 2015

Le istanze di rateazione di ruoli notificati per importi inferiori a 50.000 euro vengono accettate dall'Agente della riscossione senza la necessità per il richiedente di dover allegare alcuna documentazione comprovante la situazione di temporanea difficoltà economica, fermo restando che l'importo di ciascuna rata deve essere almeno pari a 100 euro. Ai sensi della Direttiva 07 maggio 2013 di Equitalia è stabilito che per gli importi superiori a 50.000 euro la concessione della

Aderente a:



dilazione è subordinata alla verifica da parte dell'agente della riscossione dell'Indice di Liquidità, che deve essere obbligatoriamente di importo minore a 1, in caso contrario non sussiste il requisito della temporanea difficoltà economica. L'Indice di Liquidità si desume dallo Stato patrimoniale, rapportando la somma di Liquidità differita e corrente al Passivo corrente. L'Indice Alfa serve, invece, quale parametro per determinare il numero massimo delle rate concedibili. Dal 22 ottobre 2015 con l'entrata in vigore del D.Lgs. 159/2015 cambia il numero di rate scadute che causa la decadenza dal beneficio della rateazione:

- Per le rateazioni concesse fino al 21 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive;
- Per le rateazioni concesse dal 22 ottobre 2015 il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione in caso di mancato pagamento di 5 rate, anche non consecutive. In questi casi se il debitore **decade dalla dilazione, il carico potrà essere nuovamente rateizzato in futuro se all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data verranno integralmente saldate.**

Quindi, a differenza di quanto accadeva nel sistema pregresso (dilazioni concesse fino al 21 ottobre 2015 - ove, a seguito della decadenza, il carico non poteva più essere dilazionato), ora il contribuente, se onora tutte le rate non pagate, può beneficiare ulteriormente della dilazione anche in caso di avvenuta decadenza da un piano di rateazione già concesso.

La rateazione delle somme iscritte a ruolo, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a 120 rate mensili (piano di rateazione straordinario). Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente: la accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del debito tributario secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile.

Se nel corso di un piano di rateazione (ordinario o straordinario) già concesso e non decaduto è peggiorata la situazione economica del contribuente non consentendo più di sostenere il piano di rateizzazione in corso è possibile richiedere all'Agente della riscossione la proroga delle rate. La proroga richiedibile una sola volta può essere:

- ➔
- Ordinaria fino ad un massimo di ulteriori 72 rate mensili;
 - Straordinaria fino ad un massimo di ulteriori 120 rate mensili.

La richiesta di una eventuale proroga deve essere richiesta prima della decadenza del piano di rateazione e deve essere caratterizzata da una preliminare verifica contabile della situazione economica-patrimoniale.



ISTANZA PER LA RIAMMISSIONE DEI PIANI DI RATEAZIONE DECADUTI NELL'ULTIMO BIENNIO ENTRO IL 21 NOVEMBRE 2015

11

Le somme iscritte a ruolo ed oggetto di piani di rateazione decaduti nei 24 mesi antecedenti il 22 ottobre 2015 potranno essere ripartite in un nuovo piano di rateazione fino ad un massimo di 72 rate mensili, con istanza da presentare obbligatoriamente entro il 21 novembre 2015 e successiva decadenza dal nuovo piano che si verificherà qualora non siano pagate 2 rate anche non consecutive del piano stesso.

Ai sensi dell'articolo 15, D.Lgs. 159/2015 (decreto di riforma del sistema della riscossione), qualora un piano di rateazione sia decaduto nel periodo tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015, le somme iscritte a ruolo non ancora versate possono, a semplice richiesta del contribuente (lo specifico modulo è pubblicato sul sito di Equitalia nella sezione Rateizzazione, denominato "*Richiesta di rateizzazione per piani decaduti dal 22/10/2013 al 21/10/2015*") e indipendentemente dall'ammontare del residuo iscritto a ruolo, essere nuovamente oggetto di rateazione e ripartite fino ad un massimo di 72 rate mensili.

In tali casi, il mancato pagamento di 2 rate anche non consecutive determina la decadenza definitiva dal beneficio della rateazione (non è più prevista la possibilità di prorogare ulteriormente la dilazione del pagamento).

La decadenza dei piani di rateazione dal 22 ottobre 2013 al 21 ottobre 2015 opera di diritto e non occorre che sia stata accertata mediante uno specifico atto amministrativo. È onere del contribuente verificare mediante la richiesta di un estratto conto di ruolo l'avvenuta decadenza dal piano di rateazione precedentemente concesso.

In merito alla nuova opportunità sopra descritta, occorre tenere presente che:

- Qualora non venga presentata la nuova istanza di dilazione entro il 21 novembre 2015 l'importo iscritto a ruolo diviene riscuotibile in unica soluzione da parte di Equitalia con la conseguenza che può essere iniziata l'azione di recupero coattivo delle somme;
- A seguito della presentazione della richiesta di nuova dilazione, invece, non possono essere avviate nuove azioni esecutive nei confronti del contribuente e quelle già avviate saranno sospese in caso di accoglimento dell'istanza.

COMUNICAZIONI AGENZIA DELLE ENTRATE PER OMESSE DICHIARAZIONI 2014

Con il Comunicato stampa del 19 ottobre 2015, l'Agenzia delle entrate ha reso noto di aver avvisato 220.000 contribuenti di possibili anomalie riguardanti la dichiarazione dei redditi, invitandoli a verificare la propria posizione ed, eventualmente, a porre rimedio senza incorrere in controlli.

I destinatari di tali comunicazioni sono coloro che non hanno presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta 2014, pur avendone l'obbligo, in particolare perché hanno percepito più redditi da lavoro dipendente o da pensione da diversi sostituti (datori di lavoro o enti previdenziali) i quali non hanno effettuato il conguaglio delle imposte.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che i destinatari di tali comunicazioni possono presentare il Modello Unico Persone Fisiche **entro il 29 dicembre 2015** (ossia entro 90 giorni dalla

Aderente a:



scadenza ordinaria del 30 settembre), beneficiando con il ravvedimento operoso di una significativa riduzione delle sanzioni dovute per la tardiva dichiarazione e per gli eventuali versamenti omessi. Tale rimedio proposto dall'Agenzia non è certo una novità, ma si tratta dell'invio della "**dichiarazione tardiva**": la dichiarazione inviata entro 90 giorni dalla scadenza risulta infatti essere valida a tutti gli effetti, salvo l'applicazione di sanzioni (definibili tramite ravvedimento operoso). Così operando (presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni) la dichiarazione si considera regolarmente "presentata", ancorché tardivamente e, quindi, non si incorre nella più pericolosa ipotesi dell'omessa dichiarazione, fattispecie a cui sono collegate pesanti sanzioni, oltre al pericolo della possibile determinazione induttiva del reddito di impresa (per le imprese) o di lavoro autonomo (per i professionisti). Come detto, il contribuente che intende sanare la propria posizione ha la possibilità di utilizzare il **ravvedimento operoso**, provvedendo a:

- Versare le imposte dovute, oltre agli interessi e alla sanzione ridotta (pari al 3,75%, entro un anno dalla scadenza di versamento che, perlopiù, risultava essere lo scorso 16 giugno);
- Presentare la dichiarazione Unico 2015 entro il 29 dicembre 2015, beneficiando dell'applicazione della sanzione in misura fissa per ogni modello omesso di 258 euro (riducibile ad 25 euro con ravvedimento), anziché di quella variabile dal 120% al 240% delle imposte dovute.

CORREGGIBILI ON LINE GLI ERRORI IN F24

A partire dallo scorso 26 ottobre è possibile correggere in modo semplice e rapido un modello F24 errato. È difatti possibile da tale data, modificare il modello direttamente online, inviando una richiesta tramite il canale Civis (ovvero attraverso il canale telematico di assistenza dell'Agenzia delle Entrate che fornisce assistenza sulle comunicazioni di irregolarità, sugli avvisi telematici e sulle cartelle di pagamento e, inoltre, consente la presentazione dei documenti per il controllo formale).

Condizioni per la modifica

È possibile presentare la richiesta di modifica a condizione che la delega:

- Risulti già acquisita nella banca dati dell'Anagrafe Tributaria;
- Riguardi tributi gestiti dall'Agenzia;
- Sia stata presentata negli ultimi tre anni solari antecedenti l'anno della richiesta (entro il 2015 si può richiedere la modifica degli F24 versati dopo il 1° gennaio 2012);
- Presenti almeno un tributo non abbinato.

Modifiche possibili

È possibile modificare solo i tributi gestiti dall'Agenzia, sono pertanto esclusi:

- I contributi/tributi delle sezioni Inps e altri enti previdenziali e assistenziali;
- I tributi della sezione Imu e altri enti locali.

In merito alle correzioni sarà possibile modificare:

- Il codice tributo,
- Il mese e l'anno di riferimento,



- Il numero rata

È anche possibile modificare un codice tributo erariale in un codice tributo regionale e viceversa mentre non è possibile modificare gli importi a debito versati né gli importi a credito compensati.

Per l'addizionale comunale è possibile modificare invece

- Il periodo di riferimento
- E il codice tributo.

Accesso al servizio

Per accedere al servizio Civis F24 è sufficiente essere abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel) e selezionare l'apposito *link* "Richiesta modifica F24", una volta effettuata la correzione sarà possibile consultare online lo stato delle richieste presentate (è anche possibile inoltre essere avvisati della conclusione della lavorazione direttamente con un sms o con una mail).

13

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



APPROFONDIMENTI

GLI ACCONTI DI IMPOSTA PER IL 2015

14

Il prossimo 30 novembre 2015 scade il versamento del secondo acconto delle imposte dirette dovuto per il periodo di imposta 2015. Occorre quindi ripercorrere la normativa in tema di acconti e approfondire gli aspetti che riteniamo di maggior interesse.

I metodi per il calcolo degli acconti

L'acconto dovuto dai contribuenti può essere determinato con due differenti metodologie:

1. **Metodo storico:** il versamento si determina applicando una percentuale alle imposte determinate per il precedente anno 2014;
2. **Metodo previsionale:** il versamento dovuto può essere ridotto ove si ritenga che le imposte dovute per l'anno 2015 siano inferiori rispetto a quelle del precedente esercizio. Ovviamente, se il conteggio si dovesse rivelare errato, l'Agenzia potrà irrogare le sanzioni nella misura del 30% (ridotto al 10% se viene pagato l'avviso bonario), salvo non si provveda a rimediare con l'istituto del ravvedimento operoso.

Gli acconti Irpef

La misura degli acconti Irpef è fissata al 100% dell'imposta netta del 2014, l'imposta netta corrisponde al rigo "differenza" del quadro RN del modello Unico 2015. Il totale in tal modo determinato è suddiviso in due quote, il 40% versato a partire dal mese di giugno con eventuale rateazione e il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.

Gli acconti Ires

La misura degli acconti Ires è fissata al 100% dell'imposta netta del 2014, rigo "Ires dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2015, tale totale va suddiviso in due quote, il 40% da pagarsi, con eventuale rateazione, a partire dal mese di giugno ed il residuo 60% dovuto nel mese di novembre.

Gli acconti Irap

Le regole per il versamento degli acconti del tributo regionale seguono quelle previste per il tributo dovuto dal contribuente. Quindi sia per i soggetti Irpef che per quelli Ires la misura dell'acconto è fissata al 100% dell'imposta netta del 2014, rigo "Irap dovuta o differenza a favore del contribuente" del modello Unico 2015.

Cedolare secca

La cedolare secca segue le regole dettate in tema di saldo e acconti Irpef, cambia la misura dell'acconto che per la cedolare risulta essere pari al 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente. In particolare si rammenta che non sono obbligati al versamento dell'acconto 2015 sulla cedolare secca i contribuenti che nel corso dell'anno decidono, con riferimento al reddito dei propri immobili, di passare dal regime della cedolare secca alla tassazione ordinaria e viceversa.

Aderente a:



Ricordiamo inoltre che, limitatamente al quadriennio 2014/2017, i contribuenti che applicano la cedolare secca su contratti a canone convenzionato applicano la aliquota del 10%. Tale aliquota verrà innalzata da gennaio 2018 alla misura del 15%.

Gli acconti per gli altri tributi da dichiarazione

I contribuenti sono chiamati al versamento anche di tributi differenti da quelli sopra richiamati, in relazione ai quali, solitamente, si utilizzano le medesime regole previste per il pagamento delle imposte dirette.

Compensazione

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere chiesti a rimborso o compensati ordinariamente mediante modello F24 è pari ad € 700.000,00 per ciascun anno solare; il contribuente può avvalersi, a sua scelta:

- Della compensazione orizzontale, compensando crediti e debiti aventi natura diversa nel modello F24;
- Della compensazione verticale, compensando crediti e debiti della stessa natura scegliendo se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 "a zero") ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap, l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità.

In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 15.000, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, si applica una sanzione pari al 30%.

Ricordiamo anche che dal 1° ottobre 2014 è stato esteso in modo sensibile l'obbligo di utilizzo del canale telematico per il pagamento dei modelli F24, mantenendo la presentazione cartacea solo in determinate ipotesi, viene introdotto un generalizzato obbligo telematico anche per i soggetti non titolari di partita Iva per cui la presentazione dei modelli F24 potrà avvenire con le sole modalità di seguito descritte:

Tipo di F24	Modalità di presentazione
Regole valide sia per i privati che per i partita Iva	
F24 con compensazione a saldo zero	→ • Entratel o <i>Fisconline</i>
Regole nuove per i privati	
F24 con compensazione a debito (indipendentemente dall'importo)	→ • Entratel o <i>Fisconline</i> • <i>Home banking</i> convenzionati
F24 senza compensazione a debito (con saldo finale superiore a € 1.000)	→ • Entratel o <i>Fisconline</i> • <i>Home banking</i> convenzionati



Regola valida solo per i privati

F24 senza compensazione a debito
(con saldo finale inferiore a € 1.000)



- Libera (anche cartacea)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a:



SCADENZIARIO

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 novembre al 15 dicembre 2015, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 6 luglio 2015.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

SCADENZE PARTICOLARI

30 novembre	<p>Voluntary disclosure Scade oggi, per i soggetti ammessi, il termine per la presentazione della procedura di <i>voluntary disclosure</i> c.d. collaborazione volontaria internazionale/nazionale.</p>
------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SCADENZE FISSE

16 novembre	<p>Versamenti Iva mensili e trimestrale Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di ottobre (codice tributo 6010), ovvero per il terzo trimestre 2015 (codice tributo 6033). I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. n.100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Persone fisiche titolari di partita Iva senza maggiorazione (I rata al 16/6 o 6/7) Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la sesta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto.</p>
------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



	<p>Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p>
<p>16 novembre</p>	<p>Persone fisiche titolari di partita Iva per i quali non trovano applicazione gli studi di settore con pagamento con maggiorazione (I rata al 16/7) Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quinta rata delle imposte, Irpef ed Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>Persone fisiche titolari di partita Iva con maggiorazione (I rata 20/8) Le persone fisiche che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 20/8, versano entro oggi la quarta rata delle imposte, Irpef e Irap, ovvero delle imposte sostitutive, dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 risultanti dalla dichiarazione, unitamente, ove dovuti, ai contributi previdenziali alla gestione separata o gestione artigiani/commercianti dovuti sui redditi 2014 a saldo ed in acconto. Sempre con riferimento alle imposte dovute in base al modello Unico, scade anche il versamento dell'acconto Irpef del 20% sui redditi soggetti a tassazione separata non assoggettati a ritenuta d'acconto.</p> <p>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati senza maggiorazione (I rata 16/6 o 6/7) Le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il versamento della prima rata in data 16/6, ovvero il 6/7, versano entro oggi la sesta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.</p> <p>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali non trovano applicazione gli studi di settore con pagamento maggiorato (I rata al 16/7) Entro oggi deve essere effettuato il versamento con maggiorazione della quinta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.</p> <p>Società semplici, società di persone e soggetti equiparati per i quali trovino applicazione gli studi di settore pagamento maggiorato (I rata al 20/8) Entro oggi le società semplici, società di persone e soggetti equiparati che hanno scelto il pagamento rateale delle imposte da Unico 2015 ed hanno effettuato il</p>



	<p>versamento della prima rata in data 20/8 versano oggi la quarta rata delle imposte dovute a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.</p> <p>Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con pagamento non maggiorato (I rata 16/6 o 6/7)</p> <p>Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della sesta rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015.</p>
<p>16 novembre</p>	<p>Soggetti Ires per i quali non trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato (I rata 16/7)</p> <p>Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della quinta rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15.</p> <p>Soggetti Ires per i quali trovano applicazione gli studi di settore che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio pagamento maggiorato (I rata 20/8)</p> <p>Entro oggi i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento della quarta rata dell'Ires e dell'Irap e delle eventuali imposte sostitutive, a titolo di saldo per l'anno 2014 e primo acconto per il 2015 con maggiorazione. Sempre entro oggi i soggetti Iva tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata possono effettuare il versamento dell'Iva 2014 risultante dalla dichiarazione annuale maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo dal 16/03 al 16/09/15.</p> <p>Versamento dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione annuale</p> <p>Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2014, risultante dalla dichiarazione annuale, che abbiano optato per il versamento rateale, devono versare la nona rata dell'imposta, maggiorata degli interessi, utilizzando il codice tributo n.6099.</p> <p>Versamento dei contributi Inps</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di ottobre, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di</p>



	<p>collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.</p> <p>Versamento dei contributi Inps artigiani e commercianti Scade il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti da artigiani e commercianti relativamente alla seconda rata del contributo sul minimale di reddito per il secondo trimestre 2015.</p> <p>Versamento premio Inail 2015 Scade oggi per il contribuente che abbia provveduto alla rateazione il pagamento della IV rata dell'Inail dovuta per il 2015.</p> <p>Versamento delle ritenute alla fonte Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p>
16 novembre	<p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici ad essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di ottobre, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 ottobre.</p>
25 novembre	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.</p>
30 novembre	<p>Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 16/6 Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento</p>



rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata entro il 16 giugno scade oggi il termine di versamento della VII rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

Soggetti non titolari partita Iva con pagamento prima rata il 6/7 o 16/7

Per i contribuenti non titolari di partita Iva, che hanno optato per il versamento rateizzato delle imposte risultanti dalla dichiarazione Modello Unico, e che hanno effettuato il versamento della prima rata con maggiorazione entro il 16 luglio scade oggi il termine di versamento della VI rata di tutte le imposte derivanti dal modello Unico 2015.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di ottobre.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di settembre (vedasi nuova formulazione l'articolo 49, D.L. n. 331/1993).

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01/11/15.

**30
novembre**

Comunicazione di acquisto da operatori di San Marino

Scade oggi il termine, con riferimento al mese di ottobre, per la comunicazione in forma analitica delle operazioni con operatori san marinesi annotate sui registri Iva.

Seconda od unica rata acconto imposte per l'anno 2015

Scade oggi il termine ultimo per effettuare il versamento della seconda od unica rata di acconto per l'anno 2015 ai fini Irpef (codice tributo 4034) ed Irap (codice tributo 3813) da parte dei contribuenti soggetti persone fisiche, società di persone, società semplici e soggetti equiparati.

La scadenza riguarda anche le società di capitale aventi esercizio sociale coincidente con l'anno solare che devono effettuare il versamento della seconda o unica rata di acconto Ires (codice tributo 2002) ed Irap (codice tributo 3813). Sempre oggi scade il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto dovuto per l'anno 2015 per avvalersi della "cedolare secca".

Seconda rata acconto per l'anno 2015 contributi Ivs artigiani e commercianti

È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per



	<p>l'anno 2015 dei contributi Ivs sul reddito eccedente il minimale da parte di artigiani e commercianti sulla base del reddito indicato in Unico 2015.</p> <p>Seconda rata acconto per l'anno 2015 contributi soggetti iscritti alla gestione separata Inps</p> <p>È oggi il termine per effettuare il versamento della seconda rata di acconto per l'anno 2015 dei contributi Inps dovuti dai soggetti iscritti alla gestione separata Inps che hanno presentato il modello Unico 2015.</p>
<p>15 dicembre</p>	<p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it